

CAMERA DEI DEPUTATI N. 326

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FUSARO, MARANGONE, SAVIO EMANUELA, DALL'ARMELLINA,
ROMANATO, ALESSI CATALANO MARIA**

Presentata il 26 luglio 1963

**Modifica all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859,
sulla istituzione e ordinamento della scuola media statale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 31 dicembre 1962, n. 1859, stabilisce all'articolo 13 che vengano istituite cattedre di applicazioni tecniche ogni quattro corsi di scuola media.

In tal modo la cattedra comprende ben 28 ore di insegnamento, cosa che appare in netto contrasto con i più recenti criteri didattici, soprattutto se si tiene conto del fatto che l'insegnante della nuova scuola media viene ad essere impegnato, secondo l'intendimento del legislatore, ben oltre l'orario di cattedra, per quel complesso di attività che devono rendere più incisivo ed efficace l'insegnamento.

Nè va dimenticato che la cattedra di applicazioni tecniche era stata inizialmente concepita con un minor numero di ore, pur articolandosi su 4 corsi, in quanto il numero delle ore per ciascun corso era, in un primo tempo, meno elevato.

E non è fuor di luogo ricordare che vengono impiegati per l'insegnamento delle applicazioni tecniche proprio quegli insegnanti delle cosiddette materie sacrificate, a favore dei quali il Ministro della pubblica istruzione è ripetutamente intervenuto.

Egli ha inteso in tal modo scongiurare il pericolo di licenziamenti che, pur dipendendo dalle modifiche strutturali introdotte nella scuola secondaria inferiore, possono avere

come conseguenza la perdita per la scuola di personale insegnante che nei prossimi anni si rivelerà preziosissimo, soprattutto in seguito allo sviluppo che assumerà l'istruzione professionale.

Si propone pertanto agli onorevoli colleghi che la cattedra di applicazioni tecniche venga costituita su 3 corsi, in modo che si raggiungano le 21 ore settimanali e cioè 3 in più del normale orario di cattedra.

Non è possibile istituire la cattedra per 18 ore, a causa della distribuzione oraria dell'insegnamento; da ciò discende tuttavia la necessità che venga assicurato agli insegnanti di questa materia, un adeguato trattamento economico anche per il servizio eventualmente prestato oltre le 18 ore, sulla base del principio introdotto dalla legge 14 novembre 1962, n. 1617.

La particolare strutturazione della cattedra di applicazioni tecniche che si viene così ad ottenere (normale orario di cattedra per 21 ore e trattamento in diciottesimi) si giustifica, oltre che sulla base di criteri di natura generale, con il fatto che l'insegnamento delle applicazioni tecniche è facoltativo nella seconda e nella terza classe di scuola media; qualora si verificasse il caso che in qualche classe non vi fossero alunni che seguono questo trattamento, l'insegnante avreb-

be in ogni caso il trattamento di cattedra, ma non fruirebbe, logicamente, del trattamento economico relativo alle ore eccedenti le 18.

È superfluo insistere sul fatto che la presente legge ha carattere di particolare urgenza, dato che la nuova scuola media troverà applicazione a partire dal prossimo anno scolastico, ed è indispensabile fare in modo che gli insegnanti abbiano fin dall'inizio della nuova scuola un equo trattamento economico.

La costituzione della cattedra su 28 ore ha come conseguenza infatti il trattamento economico in ventottesimi (un ventottesimo di stipendio base per ogni ora settimanale di servizio) e viene pertanto a rivoluzionare completamente il sistema retributivo degli

insegnanti di materie tecniche e delle insegnanti di economia domestica, ai quali, in base all'ordinanza ministeriale 11 maggio 1963, è stato affidato l'insegnamento delle applicazioni tecniche.

Siccome la nuova scuola media entra in funzione, a partire dal prossimo anno scolastico, soltanto nella prima classe, si verificheranno, qualora la cattedra di applicazioni tecniche rimanesse di 28 ore, gravi inconvenienti, per il fatto che i medesimi insegnanti dovrebbero essere retribuiti in diciottesimi per le ore di servizio prestate nella seconda e terza classe ed in ventottesimi per il servizio prestatato nella prima classe.

Si sottopone pertanto all'esame degli onorevoli colleghi la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, viene costituita una cattedra di applicazioni tecniche ogni tre corsi di scuola media.

Il trattamento economico degli insegnanti di applicazioni tecniche viene corrisposto in diciottesimi e per il servizio prestatato oltre le 18 ore si applicano le norme stabilite dalla legge 14 novembre 1962, n. 1617.